

Allegato "C" al Repertorio N. 20418/13943.

STATUTO DELLA “FONDAZIONE FRANCESCO VENTORINO”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. La Fondazione denominata “FONDAZIONE FRANCESCO VENTORINO” è stata costituita il 13/12/2010.
2. Una volta ottenuta la iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'ente sarà “FONDAZIONE FRANCESCO VENTORINO ETS”. L'acronimo ETS deve essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale in Catania (CT), **Piazza San Domenico Savio n. 8**. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale negli ambiti culturale, educativo, formativo e dell'assistenza sociale.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero, all'esperienza della comunità cristiana e ai valori umani e cristiani di libertà, giustizia e, solidarietà nei confronti dei più bisognosi, attraverso la cultura dell'incontro.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:

- gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
- gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
- gestione di servizi educativi extrascolastici;
- promozione, organizzazione e gestione di percorsi formativi di tipo organizzativo congressuale nella formazione continua in sanità, oltre ai corsi di formazione professionale nel settore socio-sanitario;
- organizzazione e gestione di percorsi di formazione per soggetti svantaggiati;
- organizzazione di corsi per la formazione di assistenti volontari carcerari;
- promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori e ai giovani;
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- iniziative di sostegno per il compimento di percorsi educativi, scolastici e formativi;
- attività finalizzate a favorire la scolarizzazione;
- servizi di collegamento, anche attraverso accordi di rete, tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, per progetti educativi, opportunità formative e di aggiornamento e servizi;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:

- iniziative di aggregazione sociale e crescita culturale;
- ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo;
- promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;

- iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;
- promozione di ricerche, seminari e incontri tra studiosi italiani e stranieri per favorire lo scambio e la integrazione tra area culturale siciliana e altre aree sociali e culturali, con particolare riferimento al bacino del mediterraneo;
- iniziative di studio, ricerca, formazione, diffusione culturale, relative alla assistenza carceraria allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della emarginazione a causa della detenzione;

c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formative, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, quali:

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
- attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei famigliari in difficoltà;

d) interventi e servizi sociali, quali:

- promozione, nel rispetto delle leggi vigenti, dell'intervento all'interno delle carceri di volontari che si impegnano a tenere rapporti costruttivi con i carcerati;
- cura delle relazioni con le famiglie dei carcerati prestando loro assistenza materiale e morale, favorendo, dove è possibile, le relazioni le relazioni con il detenuto, rendendo note le forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e facilitandone la fruizione;
- promozione di esperienze di accoglienza e possibilità di lavoro per coloro che possono beneficiare

delle misure alternative al carcere previste dalla legge;

- promozione di iniziative di formazione e lavoro in carcere e fuori;
- assistenza dei liberati dal carcere, anche attraverso la promozione di iniziative di formazione e lavoro, l'organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti o detenuti potenziali beneficiari di misure alternative al carcere, allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale;

e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI

Art. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione, indisponibile, è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme, espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 RISORSE

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
 - entrate derivanti dal patrimonio;

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. Negli stessi termini di cui al comma 2 il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
4. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

Art. 6 VOLONTARI

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle

condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Scientifico, ove istituito.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo che comporta un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 8 FONDATORI E PARTECIPANTI

1. I Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, con esclusione della Fondazione Sant'Agata, e coloro che sono stati riconosciuti Fondatori fino alla data del 31 agosto 2022.

2. I Partecipanti della Fondazione sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, chiedono di essere ammessi come Partecipanti e che **il Consiglio di Amministrazione decide di ammettere, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.**

Il Consiglio delibera entro 30 giorni e, in caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato; quest'ultimo ha il diritto di opporsi al rigetto e chiedere che sullo stesso delibere, con la maggioranza prevista al successivo art. 9, l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

3. I Fondatori e i Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri.

4. I Fondatori e i Partecipanti possono rinunciare a tale status, ed ai conseguenti diritti, con una comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione in persona del Presidente.

5. I diritti inerenti allo status di Fondatore e di Partecipante non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

Art. 9 ASSEMBLEA DI FONDATORI E PARTECIPANTI

1. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è composta dai Fondatori e dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

2. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti delibera in ordine a:

a. nomina e revoca di due membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone che non

sono Fondatori o Partecipanti della Fondazione;

b. attribuzione della qualità di Partecipante;

c. espressione del parere consultivo relativo alle proposte di modifiche statutarie;

d. espressione di valutazioni e pareri di natura consultiva sulle attività svolte e sui programmi di sviluppo della Fondazione;

e. indicazione dell'ente cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.

3. Le delibere della Assemblea di Fondatori e Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le delibere di attribuzione della qualità di Partecipante che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei membri aventi diritto.

Hanno diritto di voto i Fondatori ed i Partecipanti iscritti nell'apposito Libro da almeno 3 mesi; ciascun Fondatore o Partecipante ha diritto ad un voto.

4. Ogni Fondatore e ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Fondatore o Partecipante mediante delega scritta; ogni Fondatore e ogni Partecipante non può avere più di una delega.

5. L'Assemblea di Fondatori e Partecipanti è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte, dei programmi di sviluppo e del bilancio della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

6. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro dei Fondatori e dei Partecipanti, attestante i Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea di Fondatori e Partecipanti.

7. Il Presidente della Fondazione convoca, inoltre, l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

8. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con

lettera raccomandata, con mail o PEC inviati almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

9. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei Partecipanti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.

10. Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, così nominati:

- tre membri nominati dalla Fondazione Sant'Agata di Catania;
- due membri eletti dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti;
- un membro nominato dall'Arcivescovo di Catania;
- un membro nominato dalla Associazione Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale con sede a Catania.

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Presidente 30 gg prima della scadenza dell'organo invita gli enti di cui al comma 1 a provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza e convoca l'Assemblea di Fondatori e Partecipanti per l'elezione dei Consiglieri di competenza assembleare.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
6. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio invita la Assemblea di Fondatori e Partecipanti o l'ente competente ad effettuare la nomina dei membri in sostituzione, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza naturale dell'organo di amministrazione.
8. Laddove si verifichi l'assenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, l'organo decade, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.
9. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione dell'eventuale compenso nonché la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione
10. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

12. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, può essere trasmesso con mail o PEC e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

13. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro obbligatorio dell'Organo.

14. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

15. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Art. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. Il Presidente potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti e scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.

5. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale della Fondazione è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

6. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7. L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

8. All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea di Fondatori e Partecipanti in sede di nomina.

9. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 13 COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Scientifico è composto da cinque a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti sono scelti fra docenti universitari, magistrati, professionisti o altri soggetti qualificati.

4. Il Comitato Scientifico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

5. Il Comitato Scientifico, su indicazioni del Consiglio di Amministrazione, dà suggerimenti e formula valutazioni su progetti, iniziative, indirizzi di ricerca e attività della fondazione.

6. Il Comitato Scientifico è organo consultivo ed esprime pareri non vincolanti.

Art. 14 LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve obbligatoriamente tenere:

- il libro dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea di Fondatori e Partecipanti;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- il registro dei volontari, se presenti.

2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 16 ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore indicato dall'Assemblea di Fondatori e Partecipanti.

Art. 17 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

F/to: Michele Scaccianti n.q. - Marco Belluardo - Alberto Spina notaio

La presente è Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Iscrizione Registro Unico Terzo Settore.